

COMUNE DI POLVERIGI

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale

Regolamento, emendato, approvato con delibera di Consiglio comunale n°64
del 28 novembre 2014.

Indice

ART. 1 - FINALITÀ E FUNZIONI	2
ART. 2 - AUTORITÀ COMPETENTE E FUNZIONI.....	2
ART. 3 - INFORMATIVA	2
ART. 4 - AUTORIZZAZIONI.....	2
ART. 5 - PRIVACY.....	3
ART. 6 - LAVORI AUDIO-VIDEO	3
ART. 7 – RESPONSABILITÀ	4
ART. 8 – NORME DI RINVIO	4
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE.....	4

ART. 1 - FINALITÀ E FUNZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le attività di comunicazione pubblica in merito alle registrazioni audio e/o video dei lavori del Consiglio Comunale (in seguito denominate semplicemente "registrazioni"), effettuate dall'Ente o da altri soggetti esterni, autorizzati dall'Ente stesso;
2. Il Comune di Polverigi attribuisce alla diffusione a mezzo web delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione di ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e politica dell'Ente.
3. Nel corso dei lavori del Consiglio comunale la discussione e la votazione della ratifica dei verbali precedenti o di altri argomenti oggetto di precedenti trattazioni consiliari, non potrà in nessun caso essere subordinata o condizionata alla visione e/o ascolto integrale o parziale della registrazione di precedenti sedute.

ART. 2 - AUTORITÀ COMPETENTE E FUNZIONI

1. Il Sindaco è l'autorità competente per le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
2. Il Sindaco ha il compito di:
 - a) autorizzare le registrazioni e la diffusione delle stesse, anche a soggetti esterni all'Ente, (meglio specificati nell'art. 4 del presente regolamento);
 - b) sospendere e/o impedire le riprese audio-video qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art.10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale o di argomenti contenenti dati "sensibili" o "giudiziari" di cui ai commi 1, 2 dell'art. 5 del presente regolamento;
 - c) ordinare la sospensione o l'annullamento delle registrazioni in caso di disordini in aula;
 - d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
3. Il Sindaco ha il compito di supervisionare il procedimento di inserimento delle registrazioni nel sito Istituzionale dell'Ente e su eventuali piattaforme di video-sharing.

ART. 3 - INFORMATIVA

1. Il Sindaco fornisce preventiva informazione, a tutti i partecipanti alla seduta, della eventuale presenza delle telecamere per le registrazioni e della successiva diffusione delle immagini registrate. Ai fini della corretta informazione al pubblico, il Sindaco dispone l'affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI

1. Le registrazioni e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco, in applicazione dell'art. 2 del presente regolamento, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
2. Oltre ai soggetti interni all'Ente, eccezionalmente e per motivi di cronaca o informazione, può essere consentita la ripresa audio-video in maniera non continuativa (cioè solamente di alcuni punti all'ordine del giorno) delle sedute di Consiglio Comunale a soggetti terzi esterni.
3. I predetti soggetti sono nominati e autorizzati dal Sindaco dopo aver presentato specifica domanda al Sindaco stesso che deve garantire la trasparenza e l'oggettività delle registrazioni.
4. La predetta e preventiva domanda scritta va inviata al Sindaco, o suo delegato, almeno 24 ore prima della seduta consiliare, indicando:
 - nominativo dell'addetto alle registrazioni;
 - modalità di registrazione;
 - finalità perseguite;
 - punti all'o.d.g. che si intende registrare;
 - mezzi di trasmissione e/o diffusione (radiotelevisive, web, diretta, differita, ecc.);
 - eventuale necessità di installare fari illuminanti;
 - la presa visione ed accettazione del presente regolamento.

5. I soggetti di cui all'art. 4 comma 2 devono obbligatoriamente esporre in maniera chiara e visibile in fase di trasmissione, visualizzazione o pubblicazione dei video la frase: "VIDEO INTEGRALE DISPONIBILE SU SITO WWW.COMUNE.POLVERIGI.AN.IT".

6. Il soggetto esterno autorizzato, non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non è ammesso il commercio, o altra attività a scopo di lucro.

7. E' fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche/o integrazioni. Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.

8. Il Sindaco, nel caso in cui venga a conoscenza di violazione dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alle registrazioni del soggetto che ha commesso la violazione; alla disposizione fa seguito la comunicazione a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale della motivazione che ha portato alla permanente non ammissione del soggetto stesso.

ART. 5 - PRIVACY

1. Fermo quanto previsto dall'art.2 c.3 del presente Regolamento, al fine di prevenire indebita diffusione dei dati qualificati come "sensibili", ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le registrazioni di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofiche o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2. Sono parimenti vietate le registrazioni di discussioni contenenti dati qualificati come "giudiziari" ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Le registrazioni di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli "sensibili" o "giudiziari" che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, possono essere limitate sulla base di richieste rese al Sindaco, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare. Il Sindaco in apertura di seduta o prima della discussione del punto dell'odg riferito alla richiesta dovrà motivarla indicando, tra l'altro, quali rischi specifici per i diritti e/o quali libertà fondamentali possono essere intaccati e chi ha fatto tale richiesta.

4. Le registrazioni in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano all'adunanza ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta. Per questo le telecamere per la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale saranno sempre orientate in modo tale da inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.

5. Durante la seduta dovrà essere ripreso l'intero Consiglio Comunale. Gli intervenuti che diano espressamente autorizzazione possono essere ripresi a figura intera o primo piano.

ART. 6 - LAVORI AUDIO-VIDEO

1. Le registrazioni e la relativa diffusione integrale a mezzo web, anche in modalità streaming, sono di esclusivo appannaggio dell'Ente.

2. Salvo diversa disposizione motivata del Sindaco, la registrazione della discussione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio deve essere integrale e, se resa accessibile a terzi, deve parimenti essere integrale. Tuttavia, le emittenti radiotelevisive, debitamente autorizzate a sensi di legge, possono mandare in onda anche registrazione parziali, nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità, dell'informazione.

3. Nel corso della seduta l'intervento verbale di ciascun consigliere o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale dovrà essere ripreso integralmente.

4. I soggetti terzi che effettuano le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico; essi s'impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa senza perseguire scopi di lucro, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l'essenza e il significato delle opinioni espresse.

5. La diffusione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale avverrà mediante inserimento sul sito web dell'Ente nei tempi tecnici più brevi possibili e, di norma, non oltre 20 giorni dallo svolgimento della seduta. Si riserva all'Ente la possibilità di pubblicare le registrazioni della seduta su eventuali piattaforme di audio/video-sharing a patto che questi siano inseriti direttamente da un account istituzionale del Comune di Polverigi, che non sia prevista la possibilità di commento non moderata dei video delle sedute del Consiglio Comunale e che la lista delle piattaforme di audio/video-sharing in cui verranno pubblicati i video delle sedute sia chiaramente esposta all'interno del sito internet del Comune di Polverigi.

6. Le registrazioni restano disponibili sul sito istituzionale del Comune, compatibilmente con le capacità di memorizzazione disponibili nella piattaforma utilizzata, per un anno dalla data di svolgimento della seduta.

7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma 6, le riprese vengono conservate su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

1. Ciascun Consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.